



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e

Provincia - Loro Sedi

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.

Nota Operativa a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 – ulteriori indicazioni operative

Facendo seguito alle note di questo Ufficio volta alla diffusione della **Circolare AOODGPER n. 150796**, relativa alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2025, e della **Circolare AOODGPER prot. n. 25316** del 31 gennaio 2025 con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, si trasmette la **Circolare AOODGPER prot. n. 45357** del 21 febbraio 2025, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative in merito soprattutto alla presentazione e trattazione delle istanze fuori dal sistema POLIS.

In via preliminare, la circolare evidenzia come la procedura in esame sia indirizzata esclusivamente al personale interessato dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e, pertanto, non costituisce una riapertura generalizzata dei termini per le istanze di cessazione dal servizio presentabili entro il 21 ottobre 2024, come da **Circolare AOODGPER n. 150796** del 25 settembre 2024.

Fa eccezione il personale Dirigente scolastico, per il quale il termine per la presentazione/revoca delle istanze è fissato dall'art. 12 del CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010 al 28 febbraio. Ne consegue che per detto personale resta fermo quanto indicato con la nota n. 150796 del 25 settembre 2024, più precisamente che entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2025 il personale interessato potrà presentare, revocare o modificare, se già presentate, le istanze di cessazione dal servizio.

Nuove istanze di cessazione

La nota operativa in esame fornisce ulteriori precisazioni in merito al personale autorizzato a presentare le istanze di cessazione in formato cartaceo, al di fuori, dunque, della piattaforma



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

POLIS. Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 162 a 164, della Legge di Bilancio 2025, possono presentare istanza di cessazione dal servizio **solo** coloro che non rientrano più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio e non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre 2024. A tal fine, evidenzia la circolare ministeriale, non rileva l'aver già presentato domanda di pensione all'ente previdenziale.

Ancor più chiaramente viene evidenziato che possono presentare l'istanza di cessazione dal servizio di cui trattasi (in formato cartaceo e secondo i nuovi termini di scadenza – 28 febbraio) i nominativi che sono stati comunicati all'INPS nella rilevazione effettuata dalle Istituzioni scolastiche sulla base della nota **AOODGPER prot. n. 158914** dell'8 ottobre 2024 e che sarebbero stati destinatari, previa verifica del requisito contributivo da parte dell'INPS, del collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento del limite ordinamentale di età dei 65 anni entro il 31 agosto 2025, in base alla previgente normativa. Tale personale potrà presentare la domanda di cessazione ordinaria con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche. Ovviamente, per tale personale sussiste anche la possibilità di presentare le nuove istanze Polis entro il prossimo 28 febbraio 2025 per "Opzione donna 2025" e "Pensione anticipata flessibile 2025".

Ulteriore importante precisazione della circolare ministeriale, che segue i chiarimenti del Ministro per la pubblica amministrazione, è quella relativa ai collocamenti a riposo d'ufficio già adottati dalle Istituzioni scolastiche con riferimento al personale nei confronti del quale sarà accertato da parte dell'INPS il raggiungimento, al 31 dicembre 2024, del requisito dell'anzianità contributiva (42/41 anni e 10 mesi), in presenza dell'età anagrafica di 65 anni. Per tale categoria di dipendenti (si ribadisce in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31/12/2024) resteranno confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già in precedenza adottati ovvero dovranno essere adottati. Indipendentemente dalla presentazione dell'istanza, pertanto, tale personale dovrà cessare dal servizio d'ufficio per raggiunti limiti ordinamentali.

Al fine di agevolare l'utenza interessata alla presentazione dell'istanza in formato cartaceo entro il 28 febbraio, la nota ministeriale fornisce specifiche indicazioni su quanto l'interessato dovrà dichiarare. In particolare, nella istanza, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere precisato:

a) il cognome ed il nome;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

c) i dati di recapito;

d) la qualifica, la classe di concorso/tipologia di posto o il profilo professionale;

e) l'anzianità di servizio e ogni altra condizione prevista dalla normativa per la fattispecie richiesta;

f) la volontà di interrompere / non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti;

g) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale informativa è allegata alla presente nota.

Istanze di revoca

Ulteriore possibilità concessa dalla circolare ministeriale consiste nella possibilità di **revoca** dell'istanza presentata entro il 21 ottobre 2024 qualora, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa. In particolare, la presente circolare individua le fattispecie di cessazione che, in base alla normativa introdotta dalla legge di Stabilità, possono essere oggetto di revoca in quanto la cessazione medesima risulterebbe più sfavorevole rispetto alla prosecuzione del servizio.

Tali fattispecie sono:

- 1) **Pensione anticipata** (legge Fornero): è stato esteso anche in caso di “pensione anticipata – Fornero” l'incentivo a posticipare il pensionamento (cd. bonus Maroni), rinunciando ai contributi a carico del lavoratore, per riceverli contestualmente in busta paga. Il contributo “datoriale”, invece, viene regolarmente versato, creando una maggiore anzianità contributiva. Hanno diritto di revoca coloro che hanno presentato istanza di cessazione dal servizio a far data dal 1° settembre 2025 e coloro che compiono 65 anni tra il 1° settembre 2025 ed il 1° dicembre 2025;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

- 2) **Pensione anticipata flessibile** (cd. “quota 103”): in tal caso, oltre ai vantaggi già indicati nella fattispecie precedente, ne vengono indicati altri due
- la permanenza in servizio permetterebbe il raggiungimento dell’anzianità contributiva utile per la pensione anticipata, la quale non prevede limiti alla quota di pensione erogabile, superando il limite massimo della pensione erogata pari a quattro volte il TIM Inps (fino al raggiungimento dell’età utile per i limiti di età nel caso in cui la pensione calcolata sia superiore al già menzionato limite), previsto per la pensione anticipata flessibile;
 - la revoca della quota 103, calcolata con il sistema contributivo (penalizzante per pensionante), permetterebbe successivamente, di accedere ad una pensione determinata con un calcolo più favorevole, il c.d. sistema misto.

Entrambe le tipologie di revoca possono essere richieste, con le medesime modalità e termini previsti al paragrafo precedente per le istanze di cessazione, dal personale docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, dal personale educativo e dal personale ATA.

Gestione delle istanze di cessazione o di revoca esterne a POLIS

La circolare in esame individua delle specifiche modalità di gestione delle istanze di cessazione/revoca presentate fuori dalla piattaforma POLIS.

Ciascuna Istituzione scolastica, raccolte le istanze presentate fuori piattaforma POLIS, procederà a verificare le posizioni assicurative dei richiedenti, provvedendo alla sistemazione tramite l’applicativo “Nuova Passweb” con le modalità già descritte nella **Circolare AOODGPER n. 150796** del 25 settembre 2024.

Alla conclusione delle verifiche, ciascuna Istituzione scolastica interessata **compilerà il prospetto in allegato e lo trasmetterà all’Ambito Territoriale di Roma**, secondo le indicazioni provenienti dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Questo Ufficio, raccoglierà i dati, unificando in un unico documento (denominato “Istanze cessazione post LdB 2025.xlsx”) i prospetti ricevuti dal territorio e li trasmetterà, entro il 31 marzo 2025, alla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica all’indirizzo



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

di posta dgsis@postacert.istruzione.it (con oggetto: Comunicazione posizioni istanze/revoca LdB 2025 – RIFERIMENTO DELLA CIRCOLARE) per il successivo invio, da parte di quest'ultima, all'INPS.

Non saranno prese in considerazione istanze che perverranno da canali diversi da quelli sopra indicati.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, **esclusivamente** dopo l'avvenuto accertamento da parte di INPS in merito alla maturazione dei requisiti.

Le istanze di revoca delle domande di collocamento a riposo, presentate entro il 21 ottobre 2024, saranno trattate con le medesime modalità e termini delle istanze di cessazione di cui al paragrafo precedente. Anche per tali istanze sarà fornito un apposito prospetto (denominato “revoca Istanze post LdB 2025.xlsx”) da compilare ai fini del successivo inoltro al competente Ufficio scolastico regionale. Ciascuna istituzione scolastica all'esito positivo dell'esame delle istanze da parte dell'INPS, avrà cura di cancellare dal SIDI le cessazioni a suo tempo inserite e/o di revocare i provvedimenti di collocamento a riposo precedentemente adottati.

Disposizioni di rinvio

Infine, un ultimo punto su cui si sofferma la circolare ministeriale è relativo alla nuova ipotesi di trattenimento in servizio fino al 70esimo anno d'età introdotto con l'art. 1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207. Tale fattispecie sarà oggetto di specifico successivo approfondimento.

Tuttavia, viene da subito sottolineato che la possibilità del trattenimento non si attiva a domanda dell'interessato, ma a seguito di valutazioni che sono **esclusivamente** in capo all'Amministrazione.

Si invita a dare la massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale interessato e si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.

Il Dirigente
Danilo Vicca